



Comune di Orsara Bormida

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni societarie - anno 2019 - art. 20 D.Lgs. 19/08/2006 n. 175

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciottotrenta nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero per oggi convocati i componenti questo Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Cognome e Nome	Presente
1. Rossi Stefano - Presidente	Sì
2. Bobbio Carla Michelina - Vice Sindaco	Sì
3. Automobile Salvatore - Consigliere	Sì
4. Ferrari Antonio - Consigliere	No
5. Marengo Felice Valter - Consigliere	Sì
6. Ragazzo Francesco Riccardo - Consigliere	No
7. Ragazzo Luciano - Consigliere	Sì
8. Rizzo Giorgio - Consigliere	Sì
9. Gandini Paolo - Consigliere	No
10. Ricci Maria Teresa - Consigliere	Sì
11. Carta Simone - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Genta Dott. Silvio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Signor Rossi Stefano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco, relatore;

Visto il disposto del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 100;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni:

- in società, seppur nei limiti di cui al comma 1, dell'art. 4 del T.U.S.P., esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U.S.P., in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell'Ente, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- in società rientranti in specifici casi esplicitati dall'art. 4 del T.U.S.P. dal comma 5 al comma 9 ter;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni devono annualmente effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, al verificarsi delle seguenti condizioni, di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che le società in house devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P. e devono operare in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del T.U.S.P.;

Rilevato:

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23/12/2014, n. 190, questo Ente ha redatto e sottoscritto a cura del Sindaco il Piano di razionalizzazione, in data 30/03/2015;
- che, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., questo Ente ha predisposto, secondo le Linee di indirizzo approvate dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19 del 19.07.2017, e approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/09/2017, la Revisione straordinaria delle partecipazioni dirette in società, possedute alla data del 23 settembre 2016, non individuando azioni di razionalizzazione da porre in essere;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni devono annualmente effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., un Piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione;

Tenuto conto dell'art. 26, comma 11, del T.U.S.P., che stabilisce che alla rilevazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018 con riferimento alla situazione delle società partecipate al 31 dicembre 2018;

Dato atto:

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro, in condivisione con la Corte dei Conti, ha emanato le "Linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.", fornendo alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del T.U.S.P. corredati da uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2020, disponibile in formato elaborabile e funzionale per la comunicazione alla struttura di monitoraggio dell'esito della razionalizzazione periodica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;
- che nelle medesime Linee Guida il MEF precisa che l'adempimento previsto dal T.U.S.P. si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;
- che l'Ente ha predisposto la revisione periodica utilizzando lo schema tipo fornito dal MEF con i dati contabili al 21/12/2020, al fine di dare conto del percorso storico e logico dei provvedimenti e delle evoluzioni intervenuti e succedutisi nel corso del tempo sino alla data di adozione del presente atto;

Visto l'esito della revisione periodica delle partecipazioni in società, dirette e indirette, ad oggi possedute da questo Comune, così come risultante dalle schede redatte ai sensi dell'art. 20

del D. Lgs. 175/2016, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i sotto indicati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Il responsabile del servizio (F.to Genta Silvio) _____

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio finanziario (F.to *Gabutti Giuseppe*) _____

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di approvare il piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175, anno 2019, così come risultante nelle schede allegata alla presente deliberazione.

Di disporre:

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, secondo il disposto dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 175/2016.

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

C.C. N. 15 DEL 21/12/2020

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie - anno 2019 - art. 20 D.Lgs. 19/08/2006 n. 175

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Rossi Stefano

Il Segretario Comunale
F.to : Genta Dott. Silvio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N34 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Orsara Bormida, li 23/03/2021

Il Segretario Comunale
F.to Genta Dott. Silvio

(Art. 49 T.U. D.LGS. 267/2000)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

(Art. 49 T.U. D.LGS. 267/2000)

Si attesta la copertura finanziaria ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa.

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Gabutti Rag. Giuseppe

(Art. 49 T.U. D.LGS. 267/2000)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica-amministrativa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Genta Dott. Silvio

(Art. 49 T.U. D.LGS. 267/2000)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lovisolo Geom. Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-dic-2020

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Orsara Bormida, li 23/03/2021

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio